

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo R.C. Auto

Impresa: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede Secondaria per l'Italia

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria italiana è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal CommissariatauxAssurances ("CAA"). La Compagnia assicurativa ha sede in 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Prodotto: Contratto Base

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito "**ANDIE**") assicura i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza da chiunque guidato, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni.

Questa Polizza è riservata alle persone fisiche che posseggono Autovetture, Motocicli e Ciclomotori per uso privato.



Che cosa è assicurato?

✓ L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del veicolo ad uso privato indicato in polizza per il quale è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall'assicurato a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Solo se richiamate in polizza:

✓ Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato



Che cosa non è assicurato?

Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto:

i Terzi danneggiati esclusi dal diritto al risarcimento dei danni sono il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, e i soggetti indicati dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione non è operante e quindi l'Impresa, ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, ha diritto di recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, *sempreché*, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- ! in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e *sempreché* la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

L'Assicurazione non è operante e quindi l'Impresa ha diritto di recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) anche nei seguenti casi:

- ! nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o

dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per la circolazione nei seguenti Stati:

- ✓ Italia;
- ✓ Città del Vaticano;
- ✓ Repubblica di San Marino; Stati dell'Unione Europea;
- ✓ Islanda;

- ✓ Liechtenstein;
- ✓ Andorra;
- ✓ Norvegia;
- ✓ Principato di Monaco;
- ✓ Serbia;
- ✓ Svizzera;
- ✓ altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Il Contraente o l'Assicurato/Locatario non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- Qualora in corso di contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa indicando le variazioni avvenute;
- Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Impresa il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza;
- Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri;
- In caso di Sinistro, l'Assicurato o l'avente diritto deve darne avviso all'Impresa, utilizzando il modulo CAI, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario. I metodi di pagamento previsti dall'Impresa sono: addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe, addebito su conto corrente bancario/postale, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Satispay Stripe.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio relativo al contratto, questo ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile.

È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso, nel caso in cui il periodo di assicurazione in corso abbia una durata residua non inferiore a due mesi.



Come posso disdire la Polizza?

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo.

Responsabilità Civile Auto

Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria per l'Italia
Prodotto: Contratto Base

Data di realizzazione del documento: 30 aprile 2021 – Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, Sede secondaria per l'Italia Via Kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città Roma; tel. 06 62 29 29 10; sito internet: www.aioinissaydowa.it; e-mail clienti@aioinissaydowa.eu; PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del "Gruppo Toyota", fa parte di MS&AD Insurance Group.

Sede legale: 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Recapito telefonico: 0662292910

Indirizzo internet: www.aioinissaydowa.it

E-mail: clienti@aioinissaydowa.eu

PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it

Indirizzo sede secondaria per l'Italia: Via Kiiciro Toyoda 2, CAP 00148 - Roma

Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio: Prot. N. 19-07-001802 del 26/03/2007

Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158

La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances ("CAA"),

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Le informazioni patrimoniali sono relative all'ultimo bilancio approvato a Londra di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, e sono espresse in sterline ed (in euro):

- Capitale Sociale: £ 39.782.000 (euro 44.816.000)
- Patrimonio Netto: £ 175.340.000 (euro 197.528.000)
- Riserve Patrimoniali £ 135.558.000 (euro 152.712.000)

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE www.aioinissaydowa.it

Requisito patrimoniale di solvibilità: £ 102.824.000 (euro 116.272.000)

Requisito patrimoniale minimo: £ 43.087.000 (euro 48.722.000)

Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura: £ 290.067.000 (euro 328.005.000)

Valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 282%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La presente copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato per i quali è obbligatoria. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Massimali	L'impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Tipo di guida	<p>La Polizza può essere personalizzata in base al conducente. La Compagnia offre due differenti formule di guida: "Guida Libera" e "Guida Esperta". Si intende operante la formula di guida richiamata in Polizza.</p> <p>a) Guida Libera: Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge. b) Guida Esperta: Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 26 anni. Se al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia.</p> <p>La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo; • In caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti; • durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato. <p>E' possibile modificare la Formula di guida in corso d'anno con conseguente variazione di premio in base alle esigenze di copertura del cliente.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni a terzi cagionati da Gancio traino e rimorchio	Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato
---	--

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia contratto base R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile). Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. L'Impresa non aderisce al sistema del risarcimento diretto e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private. L'Assicurato quindi dovrà chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'Impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, ai sensi dell'art. 148 del Codice.</p> <p>Richiesta alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con Autoveicolo non assicurato e non identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.</p> <p>Incidente con controparte estera avvenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR a UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano. L'UCI, ricevuta
---------------------------------------	--

	<p>la richiesta, comunicherà il nome dell'impresa incaricata di liquidare il danno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi al Centro di informazioni italiano istituito presso Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax: 06.85796229 – email: richieste.centro@consap.it). Per maggiori informazioni vedi www.consap.it; - all'estero causato da un veicolo non immatricolato e non assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al "Bureau" dello stato in cui è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano); - all'estero causato da un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta a Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. <p>Per maggiore dettaglio si rimanda al sito dell'UCI www.ucim.it ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.</p>
	<p>Rimborso del sinistro per evitare il malus</p> <p>Il seguente contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus/Malus. In caso di sinistro che provochi l'applicazione del malus (responsabilità del singolo sinistro o cumulata pari ad almeno il 51%) è data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni o di fruire delle riduzioni di premio nelle seguenti modalità, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.</p> <p>Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non ci sono altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'impresa assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro" (cd. "modulo blu" o CAI) completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN.
Rimborso	In caso di recesso esercitato entro il 14° giorno dalla data di decorrenza o di cessazione del rischio - quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto totale o rapina, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato – l'Impresa restituisce al Contraente la parte di Premio eventualmente già pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che, su espressa richiesta del Contraente, sono ammessi anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno); - le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.
Sospensione	<p>Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di sospensione di polizza" è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti". La Richiesta di sospensione di Polizza deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via e-mail alla Compagnia.</p> <p>La sospensione avrà effetto dalle 24:00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via e-mail entro la stessa data; nel caso in cui il Contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno d'invio.</p>

	<p>Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso.</p> <p>All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.</p> <p>In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve.</p> <p>Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.</p> <p>È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione.</p>
--	---



Come posso disdire la Polizza?

Clausola di tacito rinnovo	L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, cessa quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, se segnala che in caso di ripensamento (entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto), il Contraente deve far pervenire all'Impresa tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, una comunicazione nella quale dichiara la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione dell'originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti".
Risoluzione	Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche possessori di autovetture, motocicli e ciclomotori per uso privato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l'Assicurato si può rivolgere direttamente alla Impresa assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE", sede secondaria italiana in Via Kiiciro Toyoda 2, 00148 Roma, contattando l'Ufficio Reclami all'indirizzo E-mail: reclami@aioinissaydowa.eu L'Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati al Commissariat aux Assurances ("CAA"), con sede in: 7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98) .

	La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.aioinissaydowa.it - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'IMPRESA NON ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54. IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO NON POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE MA DOVRÀ NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DEL DANNEGGIANTE.

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto:

Contratto Base

Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato



Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte nel rispetto delle disposizioni del Decreto 11.03.2020 n.54, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Indice delle Condizioni di Assicurazione

SEZIONE I - DEFINIZIONI		Pag.3
SEZIONE II – CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.		
1	Oggetto del contratto base R.C.	Pag.3
2	Esclusioni e Rivalse	Pag.3
3	Dichiarazioni inesatte e reticenze	Pag.4
4	Aggravamento del Rischio	Pag.4
5	Estensione territoriale	Pag.4
6	Decorrenza e durata	Pag.4
7	Pagamento del Premio	Pag.4
8	Trasferimento di proprietà' del veicolo e cessazione del rischio	Pag.4
9	Attestazione dello stato di rischio	Pag.5
10	Denuncia Sinistro	Pag.5
11	Gestione delle vertenze	Pag.5
12	Oneri a carico del contraente	Pag.5
13	Rinvio alle norme di legge	Pag.5
14	Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro	Pag.5
SEZIONE III - CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE		
Parte I – Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio		
15	Guida Esclusiva	Pag.10
16	Guida esperta	Pag.10
Parte II - Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio		
17	Aumento dei Massimali minimi di legge	Pag.10
18	Limitazione delle esclusioni e rivalse	Pag.10
19	Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato	Pag.10
Parte III - Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo		
20	Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo	Pag.10
21	Ispezione preventiva del veicolo	Pag.10
22	Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico	Pag.10
Parte IV - Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo		
23	Pagamento del premio in rate	Pag.10
24	Sospensione della copertura assicurativa	Pag.10

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per «**Codice**»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

per «**Codice della strada**»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

per «**r.c. auto**»: assicurazione obbligatoria della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

per «**Impresa**»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;

per «**Contratto Base**»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalit  di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;

per «**Contraente**»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;

per «**Assicurato**»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilit  civile e' coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

per «**Terzi danneggiati**»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti

dall'art. 129 del Codice;

per «**Carta Verde**»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;

per «**Veicolo**»: il veicolo indicato in polizza;

per «**Aree equiparate alle strade di uso pubblico**»: le aree di proprieta' di soggetti pubblici o privati cui puo' accedere una molteplicit  di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

per «**Aree private**»: le aree di proprieta' di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

per «**Bonus Malus**»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;

per «**Periodo di osservazione**»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e cos  distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualit  intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

per «**Classe di merito CU**»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;

per «**Massimali minimi obbligatori di legge**»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice;

per «**Aggravamento del rischio**»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Il testo delle definizioni   aggiornato al Decreto MISE 11 marzo 2020, n. 5

SEZIONE II - CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

Art.1 - Oggetto del contratto base R.C.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilit  civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali e' obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilit  civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del

Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione. Non sono assicurati i rischi della responsabilit  per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art.2 - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non e' operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non   abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprech , al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gi  comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla

guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;

- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art.3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art.4 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti

della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art.6 - Decorrenza e Durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile). Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Art.7 - Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art.8 - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, e' tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prendera' atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo e' tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art.9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);

l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art.10 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto

(articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art.11 - Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art.12 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art.13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art.14 - Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro.

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei periodi di osservazione di seguito definiti e che si articola in 18 classi di merito di appartenenza (dalla classe 1 alla classe 18).

I periodi di osservazione sono così definiti:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla fine del periodo di osservazione precedente .

Per le Polizze nuove, sarà pari alla classe di conversione universale CU determinata secondo le seguenti regole:

Nel caso di Polizze relative a:

1. veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si assegna la classe CU 14;
2. veicoli già assicurati si assegna la classe CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio;
3. veicoli già assicurati con forma tariffaria "a franchigia", per i quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU sulla base del **numero di annualità nell'ultimo quinquennio** (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) **senza Sinistri pagati**, secondo la **Tabella A**.

Tabella A

Anni senza Sinistri	Classi di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

4. veicoli già assicurati con forma tariffaria "a tariffa fissa", per i quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU 14, senza considerare la sinistrosità pregressa.

In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, da parte del medesimo soggetto già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il contratto, è assegnato alla medesima classe CU maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private come modificato da ultimo dalla Legge 19 Dicembre 2019, n. 157).

All'atto della stipula del contratto, la classe di merito viene acquisita e assegnata dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio (fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati). Qualora all'atto della stipula del Contratto l'Attestazione non risulti presente nella suddetta banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito. Le diverse casistiche sono riportate nella seguente

Tabella B.
Tabella B

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "CU" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto.	14	Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita.
Nuovo contratto o rinnovo dopo voltura comma 4-bis dell'art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo già Assicurato.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Eventuale "Stato di famiglia"
Già Assicurato in forma Bonus/Malus, con Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi.	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi).	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto.

Tabella B

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "CU" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Già Assicurato, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi.	14	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente
Già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", per il quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU.	Classe individuata secondo i criteri di cui all'Art.14	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.).
Già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", per il quali non è specificata nell'attestazione del rischio la classe CU.	14	
Già assicurato all'estero	Classe CU individuata in base alla sinistrosità pregressa indicata nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, secondo i criteri della tabella C e considerando la 14 come classe di ingresso. In caso di mancata consegna della dichiarazione viene assegnata la CU 14.	Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo.
Veicolo già Assicurato o un'altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.	Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata.	Fotocopia della raccomandata di richiesta dell'Attestato di Rischio inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestato di Rischio o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.).
Mancata esibizione della carta di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.	18	Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia).

Tabella B

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "CU" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l'Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all'Art.6 comma 3.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. Copia del precedente contratto.
Veicolo oggetto, da non oltre 60 mesi, di: vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l'Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all'Art.6 comma 3.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Copia della documentazione comprovante la vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati alla precedente Assicurazione. Nel caso l'Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all'Art.6 comma 3.	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente.
Altri casi non previsti dal seguente articolo e/o dalla presente tabella	Classe CU individuata secondo le disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.	

Per quanto attiene **alle regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia**, le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente **Tabella C** di Regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso

di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Sia l'assegnazione della classe CU che quella della classe Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le seguenti modalità:

Tabella C – “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia

Classe “CU” / Classe di Compagnia	Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

L’art. 133 del Codice prevede che le variazioni del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. Le variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella **tabella E**.

Tabella E Variazione percentuale del premio a seguito dell’evoluzione della classe di Compagnia in assenza di sinistri

Evoluzione classe di Compagnia	Variazione percentuale del Premio
02 -> 01	-3,3%
03 -> 02	-4,4%
04 -> 03	-4,4%
05 -> 04	-5,3%
06 -> 05	-5,9%
07 -> 06	-5,9%
08 -> 07	-6,2%
09 -> 08	-6,2%
10 -> 09	-6,5%
11 -> 10	-6,6%
12 -> 11	-7,1%
13 -> 12	-7,8%
14 -> 13	-9,7%
15 -> 14	-13,0%
16 -> 15	-11,3%
17 -> 16	-9,6%
18 -> 17	-9,6%

Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive del malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. **Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.**

SEZIONE III - CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

PARTE I - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO.**Art.15 Guida Esclusiva**

Il presente contratto d'assicurazione non prevede la guida esclusiva.

Art.16 - Guida esperta

Nel caso in cui venga scelta dell'assicurato, e quindi richiamata in Polizza, il veicolo identificato in Polizza **può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 26 anni**. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio **diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia**. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste alla Tabella C di cui all'art. 14, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:

- in caso di Sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
- durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato.

È possibile modificare la Formula di guida in corso d'anno, con conseguente variazione di Premio, in base alle esigenze di copertura del Cliente.

PARTE II - CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO**Art.17 Aumento dei Massimali minimi di legge**

Il presente contratto d'assicurazione non prevede la possibilità dell'innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato nel precedente articolo 1 – Oggetto del Contratto base r.c. auto.

Art.18 Limitazioni delle esclusioni e rivalse

Il presente contratto d'assicurazione non prevede la possibilità di ampliamento della copertura assicurativa in ragione di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di cui al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalse.

Art.19 Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato

Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a

terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

PARTE III - CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO**Art.20 Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo**

Il presente contratto d'assicurazione non prevede l'utilizzo di sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo.

Art.21 Ispezione preventiva del veicolo

Il presente contratto d'assicurazione non prevede l'ispezione preventiva del veicolo

Art.22 Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico

Il presente contratto d'assicurazione non prevede l'utilizzo di sistemi di rilevazione del tasso alcolemico.

PARTE IV - CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO**Art.23 Pagamento del premio in rate**

Nel presente contratto d'assicurazione non si prevede la possibilità di pagamento del premio in rate.

Art.24 Sospensione della copertura assicurativa

Senza maggiorazione di premio, la Compagnia prevede la possibilità di sospendere la copertura assicurativa alle seguenti condizioni.

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la "Richiesta di sospensione di polizza" è disponibile sul sito www.aioinissaydowa.it nella sezione "Area Clienti". La Richiesta di sospensione di Polizza deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via e-mail alla Compagnia.

La sospensione avrà effetto dalle 24:00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via e-mail entro la stessa data; nel caso in cui il Contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno d'invio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 1.12. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.** La Compagnia

rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.

È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione.

1. Riattivazione

La riattivazione del Contratto, ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato, prevede l'emissione di nuovi documenti contrattuali e la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della Polizza sospesa; ma in caso di variazione del rischio, l'importo del Premio verrà determinato sulla base della tariffa corrente e verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa.

Se la sospensione è durata meno di 90 giorni, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia, se pari o superiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa; in questo caso l'Attestato di Rischio sarà consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

La riattivazione viene concessa sul veicolo precedentemente assicurato e decorre dalle ore 24:00 della data di pagamento del Premio calcolato.

È consentito chiedere che il contratto sia reso valido per un veicolo di nuova proprietà dello stesso tipo, a condizione che:

- il veicolo precedentemente assicurato sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o cessato definitivamente dalla circolazione o depositato in conto vendita, nonché rubato o rapinato;
- il nuovo veicolo sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa;
- il nuovo veicolo appartenga allo stesso settore tariffario e sia assicurato con la stessa forma tariffaria.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 30 aprile 2021

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.it>

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE

Via Kiicro Toyoda, 2 - 00148 - Roma

Italy Branch- Iscritta alla CCAA di Roma n. RM/1178631

Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000

Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità UE, annesso
all'Albo IVASS, al n. I.00158 con Codice Impresa n. D959R

Sito internet: <http://www.toyota-im.it>

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria Italiana

Via Kiicro Toyoda, 2

00148 Roma

PROPOSTA D'ASSICURAZIONE N. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
R.C. AUTO CONTRATTO BASE				
Decorrenza XX/XX/XXXX dalle ore XX:XX	Scadenza XX/XX/XXXX	Targa XXXXXXX Telaio o matricola XXXXXXXXXX	Marca del veicolo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modello e versione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Intermediario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Via - N. civico - Località XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Comune - Provincia - CAP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cod. Agenzia 55554 Cod. Sub Age 55554MF	
Dati del Contraente				
Cognome e nome o denominazione sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Via - N. civico - Località XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Comune - Stato Estero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Indirizzo e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX			Cod.fiscale/Partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provincia CAP XXX XXXX Num. Telefono XXXXXXXXXXXXXX
Dati del Proprietario				
Cognome e nome o denominazione sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Via - N. civico - Località XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Comune - Stato Estero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Cod.fiscale/Partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data di nascita XX/XX/XXXX Provincia CAP XXX XXX
Caratteristiche della Polizza				
Sostituisce Polizza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Motivo sostituzione -----	
Numero Preventivo Contratto Base: 40971_ebe5c76f-4112-4186-82 e4-40ec3e63379e			Frazionamento No	
Dati del Veicolo				
Settore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Uso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alimentazione Primaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alimentazione Aggiuntiva XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo targa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Tipo Targa Speciale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data prima immatricolazione XX/XX/XXXX	Data di acquisto XX/XX/XXXX
Gancio traino SI/NO		KM annuali XXXXXXXXXXXX	KW XXXX	CV XXXX
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (R.C.A.)				
Provenienza ATRC Prima assicurazione / Prima immatricolazione dopo voltura al PRA / Rinnovo		Bonus Famiglia SI/NO	Forma Tariffaria Bonus/Malus	
Garanzia	Classe CU di Provenienza	Classe CU di Assegnazione	Massimali	Franchigie
R.C.A.	-	-	Persone € 6.070.000,00 Cose € 1.220.000,00	NO
SEZIONE CLAUSOLE AGGIUNTIVE				
GUIDA ESPERTA	GANCIO TRAINO	SOSPENSIONE DELLA GARANZIA	-	
SI/NO	SI/NO	SI	-	
COSTI				
Premio alla Firma			XXXX,XX	

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

DETTAGLIO COSTI							
Voce di costo	Premio Imponibile	Provvigioni RCA		Sconto applicato	Imposte	Contributo SSN	Premio Globale
R. C. A.	XXXX,XX	XXX,XX	XX,X % su premio globale	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XXXX,XX
GUIDA ESPERTA	- XX,XX	-	-	-	-	-	-XX,XX
GANCIO TRAINO	XX,XX	XXX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XXXX,XX
SOSPENSIONE DELLA GARANZIA	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX

AVVERTENZE

- La percentuale delle Provvigioni Responsabilità Civile Auto è calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio RCA corrisposto per la copertura al netto di imposte e S.S.N.
- Il Cliente/Assicurando prende atto del fatto che il premio della presente proposta è calcolato sulla base della tariffa in vigore alla data della sottoscrizione della presente e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva la necessaria verifica della loro correttezza e completezza da parte della Compagnia di Assicurazione.
Inoltre, **prima della sottoscrizione** della polizza R.C. Auto con la nostra Compagnia, le suddette informazioni dovranno comunque essere verificate anche tramite la **presentazione della relativa documentazione**. Pertanto, nel caso in cui le informazioni fornite e/o riportate nella presente proposta fossero inesatte e/o incomplete, il suddetto premio potrebbe variare. In tal caso, sarà cura della Compagnia comunicare al Cliente la nuova proposta finalizzata alla sottoscrizione della polizza di assicurazione R.C. Auto Contratto Base.
- La presente proposta ha validità di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione e comunque sino alla data di scadenza della tariffa in corso.** Qualora la residua validità della tariffa, in vigore alla data di emissione della proposta, sia inferiore a sessanta giorni e il Cliente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, la Compagnia rilascia la proposta sulla base della nuova tariffa.
- L'imposta sulle assicurazioni e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti in base alle aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto il premio indicato potrà subire variazioni se prima del pagamento interverrà una modifica all'aliquota di imposta sulle assicurazioni di Responsabilità Civile Auto deliberata dalla competente provincia, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 o eventuali delibere delle Regioni a Statuto Speciale, consultabili sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
- Gli obblighi di informativa precontrattuale di cui agli artt. 120, 120 bis e 120 ter, gli obblighi di consegna della documentazione informativa di cui agli artt. 185, 185 bis del D.Lgs. n. 209/2005, nonché gli obblighi di comunicazione e consegna di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 possono essere adempiuti anche mediante un supporto durevole non cartaceo ove il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018 il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore. Il distributore conserva traccia della scelta effettuata dal contraente ed informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell'indicazione relativa all'indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti. Il contraente comunica al distributore ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.
- Per maggiori dettagli consultare il Set Informativo e documentazione pre-contrattuale dell'impresa. <https://www.aioinissaydowa.it>
- Nel caso in cui il preventivo sia stato rilasciato sul sito internet, possono essere applicati eventuali sconti rivolgendosi all'intermediario.

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Italy Branch.

Via Kiciro Toyoda, 2 – 00148 Roma. Tel +39 06.62292910. Iscritta alla CCAA di Roma al n. REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita Iva 09720731000. Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilata da altra Autorità UE, annesso all'Albo IVASS, al n. I.00158, con Codice Impresa n. D959R. Sede Secondaria Italiana di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7 i.v.

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

- La Compagnia non aderisce al sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private e del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254; pertanto, per la garanzia R.C. Auto l'assicurato non potrà rivolgersi alla nostra Compagnia per il risarcimento del danno ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA STIPULA DELLA PROPOSTA/CONTRATTO

- Il premio della presente proposta è calcolato con riferimento alla data di effetto della polizza. Nel caso in cui i dati non corrispondano, o più in particolare, se la data di effetto polizza viene modificata, il premio potrebbe variare. Il diritto all'assegnazione della classe di merito di altro veicolo ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni private, è sottoposto a verifica da parte della Compagnia all'atto della conclusione del contratto. Per l'eventuale conclusione del contratto sarà richiesta la documentazione (Codice Fiscale, Documento di Identità, Carta di Circolazione e Certificato di proprietà, Certificato di Idoneità Tecnica se trattasi di ciclomotore) che ne comprovi la correttezza.
- Il diritto alla conservazione della classe di merito, documentato anche mediante autocertificazione del contraente, è sottoposto a verifica da parte della Compagnia all'atto della conclusione del contratto.
- Il contratto avrà durata annuale, a partire dalla data e dall'ora indicate nella Polizza, e la sua efficacia è subordinata al pagamento del relativo premio. Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno. Tuttavia, se decidesse di non rinnovarlo, la Compagnia manterrà comunque operante la garanzia Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all'effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia a copertura del medesimo rischio.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Ai sensi dell'art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento.

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada. Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Italy Branch.

Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma. Tel +39 06.62292910. Iscritta alla CCAA di Roma al n. REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita Iva 09720731000. Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilata da altra Autorità UE, annesso all'Albo IVASS, al n. I.00158, con Codice Impresa n. D959R. Sede Secondaria Italiana di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7 i.v.

proprietario.

Nei predetti casi la Compagnia la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Sono sempre esclusi:

- **i danni da inquinamento e contaminazione;**
- **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;**

L'assicurazione non è, altresì, operante:

- **con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati per i danni al conducente e al veicolo stesso;**
- **per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali civili e militari.**

Altre rivalse

Qualora sia richiamata in Polizza la formula **Guida Esperta**, il veicolo identificato in Polizza **può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 26 anni**. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 26 anni, la Compagnia eserciterà il proprio **diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia**.

LE SUE DICHIARAZIONI – PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Il Cliente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato, prima della sottoscrizione della Proposta contrattuale, l'Informativa sulla privacy ed il *set* informativo relativo al prodotto "Contratto Base", composto dai seguenti documenti, Ed. 30 aprile 2021:

- **Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni ("DIP Danni");**
- **Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni ("DIP aggiuntivo R.C. Auto");**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni;**
- **Modulo di Proposta.**

Firma L'ASSICURANDO / CONTRAENTE

Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE

Il Cliente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, altresì:

- **il Plico Pre contrattuale contenente, tra l'altro, il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, l'Informativa e Consenso privacy, copia dei documenti "Allegato 3 - Informativa sul Distributore", "Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" e, solo in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza: "Allegato 4-ter - Elenco delle regole di comportamento del Distributore", conformi rispettivamente ai Modelli di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;**
- **il modulo denuncia sinistro "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro" (cd. "modulo blu" o CAI).**

Firma L'ASSICURANDO / CONTRAENTE

Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE

Il Cliente/Assicurando dichiara:

- **di essere a conoscenza che i metodi di pagamento del Premio previsti dalla Compagnia sono:**
 - Carta di credito/debito;
 - Bonifico.
- **che le informazioni fornite, necessarie per una corretta definizione del rischio assicurato** (quali ad esempio i dati relativi al veicolo o alla residenza dell'Assicurato), **sono esatte e veritiere ed è consapevole che dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti** rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
- **di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, che potrà avvenire in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La mancata comunicazione può determinare, in caso di sinistro, l'esercizio del diritto di rivalsa;**
- **che, nei casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

Firma L'ASSICURANDO / CONTRAENTE

Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE

- **di approvare espressamente, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:**
2 Esclusioni e Rivalsa; 3 Dichiarazioni inesatte e reticenze; 4 Aggravamento del Rischio; 6 Decorrenza e durata; 10 Denuncia Sinistro; 11 Gestione delle vertenze; 12 Oneri a carico del contraente; 16 Guida esperta; 19 Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato; 24 Sospensione della copertura assicurativa.

Firma L'ASSICURANDO / CONTRAENTE

Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE

- di aver letto **l'Informativa privacy**, consegnata unitamente al **set informativo** e contenuta nel Plico Pre contrattuale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e di prendere atto che il trattamento dei dati personali avverrà in piena conformità all'informativa fornita ed alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali, nonché di aver espresso all'atto della ricezione e sottoscrizione del suddetto Plico i relativi consensi per le diverse finalità di trattamento dei dati, tra cui il proprio consenso obbligatorio per il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini assicurativi, necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto, nonché per la gestione dei sinistri.

Firma L'ASSICURANDO / CONTRAENTE

Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE

- di voler ricevere la **documentazione precontrattuale** ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 120-quater del D.lgs. 209/2005 e 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nonché i successivi documenti e comunicazioni relativi al contratto:

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Italy Branch.

Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma. Tel +39 06.62292910. Iscritta alla CCAA di Roma al n. REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita Iva 09720731000. Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilata da altra Autorità UE, annesso all'Albo IVASS, al n. I.00158, con Codice Impresa n. D959R. Sede Secondaria Italiana di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7 i.v.

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

su supporto cartaceo o su supporto durevole non cartaceo

apponendo in calce la propria firma, dopo aver barrato la casella prescelta.

Qualora il contraente abbia scelto di ricevere la suddetta documentazione tramite posta elettronica, indicare qui di seguito l'indirizzo di posta elettronica: _____

Le ricordiamo che la scelta effettuata potrà essere modificata in ogni momento e che tale modifica sarà valida per le successive comunicazioni. Tale scelta non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

È altresì suo diritto richiedere in ogni momento copia cartacea della documentazione precontrattuale sopra indicata.

Firma L'ASSICURANDO / CONTRAENTE

**Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE**

FAC-SIMILE

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Italy Branch.

Via Kiiciro Toyoda, 2 – 00148 Roma. Tel +39 06.62292910. Iscritta alla CCAA di Roma al n. REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita Iva 09720731000. Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità UE, annesso all'Albo IVASS, al n. I.00158, con Codice Impresa n. D959R. Sede Secondaria Italiana di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7 i.v.

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016
relativa al Prodotto RC Auto "Contratto Base"**

TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA

Con il seguente documento Le forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE (di seguito denominato "GDPR") da parte dalle società:

- 1. Toyota Insurance Management SE** (di seguito, "TIM")
- 2. Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE** (di seguito "ANDIE")

in qualità di co-titolari del trattamento dei dati personali (di seguito congiuntamente, "le Società").

DEFINIZIONI

- a) **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) **«titolare del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- d) **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- e) **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- f) **«categorie particolari di dati personali»:** dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- g) **«dati penali»** personali relativi a condanne penali e reati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le Società TIM ed ANDIE allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, raccolgono direttamente (qualora non siano già detenuti), dati personali che La riguardano, in qualità di soggetto assicurato e/o contraente di polizza, necessari alla sottoscrizione delle coperture assicurative e alla conseguente esecuzione dei contratti stipulati.

Qualora i dati forniti siano riferiti a terzi diversi dal contraente (quali ad esempio il proprietario diverso dal contraente) colui che li ha forniti si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico dei titolari del trattamento. In tal senso, colui che ha fornito i dati garantisce che qualsiasi dato di terzi soggetti che è stato così indicato (e che sarà conseguentemente trattato in base ai consensi informati forniti per tale trattamento) è stato acquisito in piena conformità alla normativa vigente.

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

Il trattamento dei dati personali dell'interessato ha luogo in conformità con le regole previste dal Regolamento a seconda delle basi giuridiche di trattamento:

a) obbligatorio in base alla **legge, regolamenti o direttive comunitarie** (ad esempio, per fini antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria).

b) strettamente necessario per la gestione ed **esecuzione del contratto assicurativo** in essere come la gestione della copertura assicurativa e liquidazione dei sinistri;

c) per **legittimo interesse** dei co-titolari a trattare i dati forniti per attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, pianificazione e sviluppo dei prodotti e servizi, di riassicurazione, manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura e degli applicativi informatici nonché per la prevenzione e gestione delle frodi.

d) facoltativo, solo con esplicito **consenso**, ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dello stesso interessato nonché attività di marketing e profilazione.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

Al fine di adempiere ad obblighi di legge - e previa adozione di adeguate misure di sicurezza - i suoi dati potranno essere trattati associandoli ed integrandoli con altri database, inclusi dati disponibili presso banche dati consultabili, per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA, Casellario Centrale Infortuni).

Fermo restando quanto sopra, i dati – previa acquisizione del suo specifico consenso – potranno essere trattati da TIM ed ANDIE per personalizzare la propria offerta commerciale elaborando un Suo profilo nonché per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato in relazione ai servizi assicurativi Toyota, nonché, e sempre per le medesime finalità, da:

- Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi di vendita ed assistenza Toyota;
- Toyota Financial Services Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi finanziari.

I dati personali - che comprendono anche informazioni di carattere precontrattuale - sono raccolti per il tramite della rete dei Concessionari, in qualità di responsabili del trattamento e/o società convenzionati direttamente con TIM e/o con le Società del Gruppo Toyota, ivi compresa la stessa Toyota Motor Italia S.p.A.; tali dati personali potrebbero altresì essere raccolti direttamente presso di Lei (attraverso il canale Internet) ovvero presso altri soggetti e/o Intermediari assicurativi autorizzati con cui i co-titolari collaborano per l'offerta dei prodotti assicurativi.

Pertanto, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati ai fini di fornitura dei suddetti servizi assicurativi; inoltre gli stessi saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture delle nostre Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica o gestionale.

Le chiederemo di manifestare il Suo consenso relativamente al trattamento dei dati classificati come "Categorie Speciali" dal Regolamento UE 679/2016 che verranno processati qualora strettamente necessari al fine dell'esecuzione del contratto, in particolare in caso di sinistro, nel quale potrebbe essere necessario accedere e/o richiedere dati sanitari ai fini della gestione della richiesta di risarcimento. Tali dati potranno essere comunicati anche alla controparte assicurativa, in particolar modo la Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell'ambito del trattamento per finalità assicurative.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità sopra indicate.

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

I tempi di conservazione possono variare in relazione agli obblighi legali esistenti o rispetto alla presenza di rivendicazioni in corso.

Tipo di dato personale	Periodo di conservazione
Dati relativi alle polizze	10 anni dalla scadenza della polizza assicurativa
Dati relativi ai sinistri	10 anni dalla definizione del sinistro o dell'eventuale contenzioso
Dati relativi ai preventivi	1 anno dalla scadenza del preventivo qualora non perfezionato.

Al termine del periodo di conservazione indicato i suoi dati verranno cancellati in via definitiva o resi anonimi in modo permanente al fine di non consentire la leggibilità del dato primario.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati da TIM e da ANDIE solo con modalità e procedure, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e sono archiviati su supporti elettronici e cartacei.

Qualora ai fini del trattamento i dati siano trasmessi anche negli altri Paesi dell'Unione Europea (c.d. trattamento transfrontaliero), i destinatari dei dati sono obbligati a trattarli usando solo le modalità e procedure, conformi a quelle usate dalle Società titolari del Trattamento, rispettando le specifiche finalità del conferimento.

Come stabilito dall'art. 44 del Regolamento, in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il relativo trattamento potrà avvenire soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V e le altre disposizioni presenti nello stesso Regolamento.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati quali "terze parti", come indicati sul sito www.aioinissaydowa.it.

CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed ANDIE si rivolgono a soggetti esterni per:

- l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali);
- la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
- attività di telemarketing e/o di recall.

Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l'operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.

I titolari potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati nella lista disponibile sul sito sopraindicato.

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, La informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile sul sito internet http://www.aioinissaydowa.eu/it/privacy_policy.cfm.

DIFFUSIONE

I dati personali conferiti a qualunque titolo non sono soggetti a diffusione.

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Sulla base dei dati forniti in fase di perfezionamento della polizza, le sue informazioni verranno trattate in modo completamente automatico al fine della conclusione o della risoluzione del contratto.

La mancata assunzione del rischio e la determinazione dell'importo del premio assicurativo richiesto si basano su criteri attuariali e calcoli automatici.

Nella misura in cui prendiamo decisioni automatizzate nei casi sopra descritti o in specifici casi, ha il diritto di ottenere informazioni dettagliate sulla decisione attraverso l'intervento di una persona responsabile del processo a cui la decisione si riferisce, nonché di esprimere la propria posizione e contestare la determinazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dai titolari la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, l'accesso e la portabilità, la rettifica, la cancellazione (cd. diritto all'oblio) dei dati, diritto di limitazione al trattamento, nonché l'aggiornamento, l'integrazione dei dati e l'obiezione ad una decisione automatizzata.

È diritto dell'interessato revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; inoltre lo stesso ha diritto di proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo preposta e di conoscere gli estremi identificativi del Responsabile designato (DPO).

L'interessato avrà inoltre diritto ad opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, iniziative promozionali, ricerche di mercato e/o di elaborazione di un suo profilo.

CONTATTI RELATIVI AI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

Co-titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE

Via Kiiciro Toyoda n. 2 - 00148 Roma

fax n. 06/45411996

e-mail privacy-italy@aioinissaydowa.eu

Toyota Insurance Management SE

Via Kiiciro Toyoda n. 2 - 00148 Roma

fax n. 06/45411996

e-mail privacy-italy@toyota-im.com

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Data Protection Officer" agli indirizzi sopra indicati o tramite email dedicata:

dpo-privacy@aioinissaydowa.eu;

dpo-privacy@toyota-im.com;

Tali dati di contatto sono stati comunicati all'Autorità di Controllo e sono disponibili sul il nostro sito www.aioinissaydowa.it.